

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PASQUINO, ROSSI, ALBERTI, CAVAZZUTI
e ONGARO BASAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1987

Modifica dell'articolo 93 della Costituzione in materia
di giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri

ONOREVOLI SENATORI. – L'ennesimo, per la precisione il quinto, successivo (su nove legislature) scioglimento anticipato del Parlamento ha fatto emergere numerose carenze del nostro sistema di parlamentarismo tradizionale. Abbiamo già presentato proposte di legge apposite per migliorare sia il processo di formazione del Governo che la struttura e il funzionamento del Parlamento. Poichè quelle proposte sono ambiziose e complesse e il loro esame, e ancor più la loro eventuale approvazione, richiederanno tempo, riteniamo che sia opportuno e sicuramente più semplice introdurre una piccola modifica che può però avere significativi effetti positivi.

In tutti gli scioglimenti finora verificatisi si può individuare una costante: la battaglia fra i partiti per il controllo della Presidenza del

Consiglio dei Ministri in occasione della campagna elettorale. Non è esagerato affermare che, quantomeno nei due scioglimenti dell'aprile del 1983 e dell'aprile del 1987 (e più in quest'ultimo che nel precedente), si sono costituiti due Governi decisamente pre-elettorali. Ma i Governi pre-elettorali o elettorali non sono disciplinati dalla Costituzione. È discutibile se siano *contra Constitutionem*; sicuramente sono *extra Constitutionem*. D'altro canto, le altre formule variamente evocate e ipotizzate: Governi di garanzia, Governi istituzionali, Governi del Presidente, Governi referendari, sembrano tutte egualmente fuori dalla Costituzione.

La prassi, certamente criticabile e abbondantemente criticata, ha finora consentito la formazione di Governi senza fiducia, creati

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quasi appositamente per sciogliere il Parlamento e per portare il Paese a nuove elezioni. Ma, in questa difficile transizione verso nuovi assetti politici e istituzionali, è auspicabile che delicatissime fasi elettorali vengano condotte e controllate da compagini governative che non hanno mai ottenuto la fiducia del Parlamento? Ovviamente, no. Se lasciamo da parte ambiziosi ma pur necessari, e fra poco tempo ineludibili, meccanismi vincolanti di costruzione e di scioglimento delle maggioranze governative che garantiscano il massimo di intervento dei cittadini e il

massimo di rispondenza alle loro scelte, esiste, per questo limitato ma grave problema, una soluzione molto semplice, ma altrettanto incisiva.

Nessun Governo potrà assumere le sue funzioni (secondo la formula della Costituzione) se prima non avrà ottenuto la fiducia delle due Camere (a nostro modo di vedere, in seduta congiunta, per anticipare anche in questo caso un'auspicabile riforma). La modifica in questo senso dell'articolo 93 della Costituzione è sufficiente a conseguire l'obiettivo sopra delineato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri assumono le loro funzioni soltanto dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento ed avere prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».